**Una guida relativa alla modalità sperimentale di riscatto dei buchi contributivi tra un lavoro e l'altro a disposizione dei soggetti che hanno iniziato il lavoro dopo il 31 dicembre 1995.**

Il decreto legge 4/2019 ha ammesso dallo scorso 29 gennaio 2019 la possibilità di sistemare la posizione assicurativa a condizioni semplificate e con oneri agevolati. Si tratta di una misura interessante in quanto consente il recupero dei buchi contributivi tra un lavoro e l'altro ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

La facoltà è definita **pace contributiva** ed è riconosciuta **in via sperimentale per un triennio** (2019-2021) in favore dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla [gestione separata](https://www.pensionioggi.it/dizionario/gestione-separata) dell'Inps nonchè agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. E' riservata ai lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31.12.1995** (anche se accreditata presso le Casse previdenziali dei liberi professionisti oppure acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati) e non può **essere utilizzata dai soggetti già titolari di pensione diretta**.

**Periodi Riscattabili**

Il periodo da riscattare deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto); pertanto il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso tra il **1 Gennaio 1996 ed il 28 Gennaio 2019**, data di entrata in vigore del DL 4/2019. Il periodo che forma oggetto di riscatto non deve risultare già coperto da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di [previdenza obbligatoria](https://www.pensionioggi.it/dizionario/fondi-sostitutivi) (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati). Il periodo massimo riscattabile è di**cinque anni**, **anche non continuativi.**